

Gestione delle risorse nel protrarsi dell'esercizio provvisorio



CORTE DEI CONTI
DELIBERA 14 ottobre 2013

Indicazioni per la sana gestione delle risorse nel caso del
protrarsi

dell'esercizio provvisorio e primi indirizzi, ex articolo 1,
commi

166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativi
al

Bilancio di Previsione 2013. (Delibera n.
23/SEZAUT/2013/INPR).

(13A08593)

(GU n.254 del 29-10-2013)

LA CORTE DEI CONTI

Nella Sezione delle Autonomie

Nell'Adunanza del 14 ottobre 2013, presieduta dal Presidente
f.f.

della Corte – Presidente della Sezione delle autonomie
Raffaele

Squitieri;

(Omissis);

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti,
approvato

con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive

modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7,

commi 7- 8;

Visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre

2005, n. 266 (finanziaria 2006);

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 2009, n.

42;

Visti gli articoli da 147 a 147-quinquies, 148 e 148- bis del TUEL,

come modificati dall'art. 3, comma 1, lett. e) del d.l. 10 ottobre

2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre

2012, n. 213;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in

data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, in corso

di conversione, che proroga, al 30 novembre 2013, il termine

per

l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali;
Vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha
introdotta il principio del pareggio di bilancio nella Carta
costituzionale;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni
per

l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, ai sensi
dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione;

Vista la nota n. 8472 del 4 ottobre 2013, con la quale il
Presidente f.f. della Corte dei conti ha convocato la Sezione
delle

autonomie per l'adunanza del giorno 14 ottobre 2013;

Vista la nota n. 8485 del 7 ottobre 2013, con la quale il
Presidente f.f. della Corte dei conti ha invitato, alla
adunanza

odierna, il Ragioniere Generale dello Stato;

Vista la nota n. 8481 del 7 ottobre 2013, con la quale il
Presidente f.f. della Corte dei conti ha invitato, alla
adunanza

odierna, il capo Dipartimento per gli affari interni e
territoriali

del Ministero dell'interno;

Vista la nota n. 8482, del 7 ottobre 2013, con la quale il
Presidente f.f. della Corte dei conti ha invitato, alla
adunanza

odierna, il Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni
Italiani;

Vista la nota n. 8483 del 7 ottobre 2013, con la quale il
Presidente f.f. della Corte dei conti ha invitato, alla
adunanza

odierna, il Presidente dell'Unione Province d'Italia;

Uditi nell'odierna seduta i rappresentanti del Ministero
dell'interno, della Ragioneria Generale dello Stato,
dell'Unione

Province d'Italia e dell'Associazione Nazionale Comuni
Italiani;

Uditi i relatori Presidente di Sezione Mario Falcucci e
Consigliere
Francesco Petronio;

Premesso

Il percorso per l'attuazione del federalismo fiscale e' stato intrapreso in un momento di particolari difficolta' per la finanza pubblica, nel quale si e' reso necessario adottare reiterate manovre correttive in corso d'anno e si sono manifestati ripensamenti sul modello di imposizione locale finalizzato ad assicurare l'autonomia finanziaria degli enti locali.

Il continuo slittamento del termine per l'approvazione del bilancio preventivo rappresenta, dunque, la conseguenza di un contesto caratterizzato da ripetuti provvedimenti legislativi d'urgenza, che hanno determinato incertezze sulle risorse disponibili e inciso sulla stessa programmazione di bilancio.

L'esercizio 2013, in particolare, risulta caratterizzato da un anomalo differimento, al 30 novembre, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), gli enti locali sono tenuti a deliberare entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente, fatta salva la facolta' che la norma assegna al Ministro dell'interno di differirlo con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie

locali, in presenza di motivate esigenze.

La possibilità del conferimento di proroghe del termine di presentazione del bilancio – che l'ordinamento contempla a regime – a

seguito della delegificazione della materia e l'uso che ne è stato

fatto in concreto, inficia il principio della programmazione di

bilancio rendendo l'esercizio provvisorio evenienza «ricorrente»

piuttosto che «eccezionale».

Vale al riguardo ricordare come l'ordinamento consideri fatto di

rilevante gravita' la mancata presentazione del bilancio di previsione, al punto da prevedere la sanzione dello scioglimento del

Consiglio (art. 141 del TUEL) .

Il quadro così sinteticamente descritto mette in evidenza uno stridente contrasto tra la severità con la quale la mancanza del

momento della programmazione di bilancio viene considerata e sanzionata ed il continuo susseguirsi di proroghe concesse con provvedimento ministeriale e, talora, con atto normativo.

L'originario termine del 31 dicembre dell'esercizio precedente a

quello di riferimento del bilancio di previsione, il cui rispetto è

essenziale per l'ordinata gestione delle risorse, è stato spesso

spostato troppo in avanti, specialmente negli ultimi due anni, causando non pochi inconvenienti.

Il differimento del termine, oltre un limite ragionevole, pone una

serie di questioni interpretative e, specialmente, fa perdere di

pregnanza al momento programmatico che, in tali casi, avviene

in
prossimita' della scadenza del periodo di gestione, quando e'
ormai
frustrata la possibilita' di attuare manovre incisive di
correzione.
L'esercizio provvisorio, contemplato dall'art. 163 del TUEL,
costituiva, nell'ordinamento degli enti locali ante riforma
del
Titolo V della Costituzione, l'autorizzazione alla gestione
del
bilancio appena deliberato dall'organo consiliare, ma non
ancora
efficace, essendo condizionato all'esito del controllo
preventivo del
comitato regionale di controllo. In via residuale, la norma in
discorso ha previsto anche l'ipotesi di uno slittamento del
termine
per la deliberazione del bilancio disposto da norme statali,
con la
differenza di tener conto, in assenza di bilancio, delle
previsioni
asstate dell'esercizio precedente.
L'istituto della gestione provvisoria, anch'esso disciplinato
dal
citato art. 163 (comma 2) del TUEL, interveniva in maniera
piu'
incisiva nei casi di assenza del bilancio, circoscrivendo la
gestione
all'assolvimento delle obbligazioni gia' assunte, delle
obbligazioni
derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di
obblighi
speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento
delle
spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di
canoni,
imposte e tasse, ed in generale, limitata alle sole operazioni

necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Nei fatti l'esercizio provvisorio, in assenza di bilancio per differimento dei termini, strumento sopravvissuto alla riforma del

Titolo V della Costituzione, nella sua disciplina mal si concilia con

l'attuale contesto normativo. Infatti, l'avvio del federalismo fiscale e la conseguente sostituzione di una finanza derivata con una

autonoma, nonché la riduzione dei trasferimenti statali a titolo di

contributo degli enti locali alla manovra, hanno imposto una razionalizzazione della spesa che può determinare una revisione

degli stanziamenti deliberati nell'esercizio precedente.

In tale scenario, il ricorso all'utilizzo degli stanziamenti di

spesa dell'anno precedente, seppure per dodicesimi, non appare idoneo

a garantire la primaria esigenza di preservare, in maniera permanente, gli equilibri di bilancio e assicurare il pareggio effettivo. Una disciplina più rigorosa, modellata similmente a

quella della gestione provvisoria, in tutti i casi di assenza del

bilancio, potrebbe rivelarsi maggiormente efficace per il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica a tutela dell'unità economica della Repubblica e incentiverebbe gli enti

locali a provvedere egualmente, anche in presenza di differimenti dei

termini a seguito di disposizioni statali, all'approvazione di un

bilancio per così dire provvisorio, ma incentrato sui principi

contabili della prudenza, dell'attendibilità e della coerenza.

La situazione dell'esercizio 2013 si connota di particolari tratti al limite della irragionevolezza; infatti, l'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 (eliminazione IMU), differisce, addirittura, al 30 novembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013. Tale proroga, disposta con norma primaria, non manca di determinare una serie di conseguenze sulla gestione del bilancio degli enti locali per l'esercizio in corso.

Alla proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione consegue un pesante ritardo nella determinazione delle aliquote dei tributi locali e delle tariffe dei servizi pubblici.

La determinazione, nel mese di novembre, delle aliquote dei tributi locali o del costo dei servizi, se effettuata in relazione all'intero esercizio, oltre a confliggere con le disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000 n. 212), si pone in contrasto, non solo con il principio di programmazione, ma anche con le stesse aspettative ed esigenze dei cittadini, degli utenti e delle imprese di conoscere all'inizio dell'esercizio l'ammontare delle imposte e tasse locali, nonché delle tariffe dei servizi, così da avere informazioni per compiere le scelte ritenute

piu' opportune. Il differimento nell'approvazione degli atti impositivi, oltre a provocare possibili accavallamenti di scadenze,

con conseguenti aggravii finanziari per i cittadini, determina anche

notevoli ritardi nella riscossione delle entrate di competenza e

rende ancora piu' onerosa la gestione delle spese e l'osservanza dei

termini di pagamento dei debiti disposti dalla legislazione comunitaria.

L'incertezza del quadro normativo e i conseguenti ritardi, con cui

le amministrazioni sono in grado di puntualmente determinare le

risorse da assegnare, rendono la quantificazione degli stanziamenti

di bilancio oggetto di stime basate su insufficienti e precari elementi informativi; situazione questa che e' diventata endemica con

il ripetuto avvicinarsi di innovazioni e ripensamenti da parte del

legislatore.

La programmazione del bilancio - in un quadro variabile ed esposto

al sopravvenire di interventi normativi di rimodulazione delle entrate e delle spese - presenta, sicuramente, elementi di precarieta' , tant'e' che il bilancio di previsione deve essere

aggiustato con variazioni amministrative e con il progetto di assestamento.

E' necessaria l'effettiva valorizzazione dei principi in tema di

programmazione, che devono costituire una guida per gli enti in

questo cammino accidentato. E' di rilievo ricordare, al riguardo, che

al bilancio di previsione non e' assegnata solo una funzione programmatoria (budget), la cui portata sarebbe gia' di per se'

rilevante, ma che ad esso si connette anche l'efficacia del vincolo

autorizzatorio che costituisce un fondamentale strumento per assicurare l'equilibrio del bilancio. Il bilancio di previsione e' il

documento centrale del ciclo di programmazione e controllo dell'ente;

deve assolvere contemporaneamente le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, economico-finanziario ed informativo, nonche' esprimere con chiarezza e precisione gli obiettivi, il fabbisogno finanziario e la sostenibilita' dello stesso. Tutto il

processo di formazione del sistema di bilancio deve informarsi a

corretti principi e postulati contabili (unita', annualita', universalita' ed integrita', veridicita', pareggio finanziario e

pubblicita', prevalenza della sostanza sulla forma, verificabilita',

coerenza, prudenza, comprensibilita', attendibilita' e congruita',

competenza economica e finanziaria, ecc.). La corretta applicazione

della funzione politico-amministrativa risiede nel rispetto di un

percorso che parte dal programma amministrativo del sindaco o presidente, transita attraverso le linee programmatiche comunicate

all'organo consiliare, trova esplicitazione nel piano generale di

sviluppo dell'ente - da considerare quale programma di mandato - ed

infine si sostanzia nei documenti della programmazione, relazione

previsionale e programmatica e bilancio pluriennale, nella previsione del bilancio annuale e, infine, nello strumento di indirizzo gestionale, il piano esecutivo di gestione, quando obbligatorio.

Considerato

La gestione del bilancio con le modalita' ex comma 3, dell'art.

163, del TUEL, va garantita con l'utile impiego degli strumenti di monitoraggio delle gestioni, di salvaguardia ed, eventualmente, di risanamento, disciplinati dal TUEL (artt. 193 e ss. e 243-bis e ss.).

A tale fine e' necessario un accurato e continuo riscontro sul piano

contabile delle uscite e dei relativi mezzi di copertura, prioritariamente, sul versante delle entrate, che risentono della

variabile del ridimensionamento delle risorse per effetto delle

manovre correttive.

Il sistema di bilancio nell'esercizio provvisorio, infatti, pur

formalmente privo del fondamentale documento di programmazione, non

puo' disattendere sul piano sostanziale il principio della veridicita' posto a garanzia della necessaria e corretta rappresentazione della situazione finanziaria dell'ente; principio

che, riferito alla fase previsionale del sistema di bilancio, e' da

intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari generati

dalle operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento

(Principi contabili per gli enti locali – Postulati del sistema di bilancio). Un rigoroso monitoraggio in tal senso, consente, tra l'altro, di individuare, per tempo, condizioni di squilibrio strutturale ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL.

La gestione per dodicesimi dello stanziamento assestato del bilancio dell'esercizio precedente, rischia, nel 2013, di operare su parametri sovradimensionati, a fronte dei tagli connessi alla spending review e di un rilevante grado di incertezza sulle entrate proprie di natura tributaria (IMU e TARES), nonché della necessità di adeguare annualmente il fondo svalutazione crediti in proporzione ai crediti risalenti ad annualità pregresse; adempimento reso ancor più rigido nei confronti degli enti locali che hanno fatto ricorso all'anticipazione di liquidità'.

In tale contesto, è assolutamente necessario procedere alla sostanziale salvaguardia degli equilibri di bilancio in corso d'anno, in ossequio all'immanente principio del pareggio finanziario, che trova conferma nelle disposizioni introdotte dall'art. 3 «Rafforzamento dei controlli in materia di Enti locali» del decreto-legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, con particolare riferimento al comma 2, lettera c), del novellato art. 147 e del nuovo art. 147-quinquies del TUEL.

Una gestione protratta dell'esercizio provvisorio – se non accompagnata da comportamenti ispirati al principio di prudenza – può, nella descritta situazione dell'esercizio 2013, produrre

generalizzati disavanzi di gestione e impedire l'emersione dei debiti fuori bilancio.

In sede di audizione sul testo del disegno di legge per la riforma della contabilita' e della finanza pubblica (divenuto legge n. 196/2009), non a caso, la Corte dei conti aveva inutilmente proposto l'inserimento di una norma che ribadisse, in tale piu' generale e cogente contesto, l'obbligo, anche per gli enti locali, di approvare, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l'anno successivo.

Il negativo impatto di un prolungato esercizio provvisorio sugli equilibri dei conti degli enti locali rischia di riverberarsi anche sull'intera finanza pubblica, sottoposta al rispetto dei parametri europei e, sotto altro profilo, finisce per collidere con il principio di coordinamento della finanza pubblica.

A seguito della normativa costituzionale che ha introdotto la regola del pareggio di bilancio (legge costituzionale n. 1/2012) e della successiva legge rinforzata di attuazione (legge n. 243/2012), una rinnovata attenzione va posta sull'attendibilita' del bilancio di previsione annuale e pluriennale. Il bilancio triennale autorizzatorio – che incorpora gli effetti delle manovre sugli esercizi successivi – se ben costruito potrebbe, in parte, supplire allo slittamento del bilancio di previsione. Peraltro lo stesso triennale e' esposto, nell'attuale rincorrersi delle manovre correttive e della revisione della spesa, all'incertezza della

evoluzione del quadro programmatico.

Resta ferma l'esigenza che i bilanci annuali e pluriennali si basino su stime ragionevoli sul versante sia delle entrate che delle

spese, allo scopo di evitare effetti dirompenti sugli equilibri di

bilancio dovuti alla contestuale sovrastima delle entrate e ad una

sottostima delle spese (con la mancata esplicitazione di debiti fuori

bilancio e di passività potenziali).

La mancata predisposizione del bilancio non esime, peraltro, gli

enti dal verificare la permanenza degli equilibri in corso di gestione. Del resto i più incisivi controlli affidati alla Corte dal

d.l. n. 174/2012, si impernano sulla verifica degli equilibri di

bilancio, sia a livello di previsioni che di esito finale della

gestione. Si evidenziano, in proposito, gli adempimenti posti a

carico del responsabile dei servizi finanziari degli enti locali e

dei revisori dei conti, sottolineando l'esigenza di un coinvolgimento

attivo nel controllo sugli equilibri finanziari anche da parte degli

organi di governo, del direttore generale (ove previsto), del Segretario e dei responsabili dei servizi.

L'ampio rinvio per la presentazione del bilancio comporta, fra l'altro, criticità per gli enti locali che stanno sperimentando gli

effetti dell'armonizzazione contabile e quelli legati alla adozione

dei nuovi schemi di bilancio. Particolarmente a rischio è l'osservanza del patto di stabilità interno in carenza di una

programmazione definita dalla legge di bilancio e fortemente esposta alla variabilità delle grandezze chiave in termini di entrata e di spesa.

L'assenza della programmazione può riflettersi sulle politiche del personale e sul contenimento della relativa spesa, nonché sul rispetto degli altri vincoli di finanza pubblica.

Nel quadro delineato emerge la necessità che le competenti amministrazioni centrali adottino ogni utile iniziativa per evitare il ripetersi di un patologico prolungamento dell'esercizio provvisorio che, di fatto, vanifica il ruolo stesso del bilancio preventivo ed espone gli enti locali al rischio di negativi esiti gestionali.

Ritenuto

In tale contesto, caratterizzato da continui rinvii dei termini di legge, ma, soprattutto, da gravi incertezze sull'ammontare delle risorse disponibili, anche l'effettività del controllo sui bilanci preventivi perde il suo significato, con riguardo, soprattutto, alla funzione di prevenire i rischi di possibili squilibri. Da qui la scelta di questa Sezione – in via eccezionale ed in ragione della complessità della situazione – di non elaborare, come documento autonomo, il questionario relativo alle Linee Guida EE.LL. (ex art.

1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) concernente il Bilancio di Previsione 2013. I dati relativi al preventivo 2013 saranno raccolti contestualmente a quelli riferiti al rendiconto dello stesso esercizio, cio', anche al fine di consentire, alla Corte, una completa visione d'insieme degli andamenti della gestione.

In mancanza della approvazione del bilancio di previsione, gli organi di revisione sono chiamati ad una piu' attenta vigilanza sullo svolgimento della gestione che si svolge al di fuori di precise linee direttive, in un contesto di risorse decrescenti e, pertanto, maggiormente esposta a rischi di squilibri economico-finanziari.

Il processo che si attiva e' inteso anche a verificare come l'ente abbia gestito la fase di esercizio provvisorio (che puo' protrarsi fino ad undici dodicesimi) in assenza di uno strumento autorizzatorio approvato e come cio' si possa riverberare su alcuni aspetti della gestione finanziaria dell'ente nel 2013, che si pone in continuita' con i risultati del precedente esercizio.

In questo scenario la Corte intende richiamare i canoni fondamentali ed i principi contabili che devono governare anche l'esercizio provvisorio del bilancio e sottolinea, in particolare, l'esigenza che siano garantite trasparenza e correttezza contabile degli atti gestori.

Nello stesso tempo, la Sezione delle autonomie non puo' non

richiamare l'attenzione delle competenti amministrazioni centrali e locali sulle implicazioni che possono derivare da una gestione svolta al di fuori della preventiva emanazione di provvedimenti deliberativi sul bilancio da parte degli organi politici; si tratta di una situazione che puo' portare ad una opacita' della gestione. Per quanto premesso ed evidenziato, la Sezione delle autonomie ritiene utile fornire indicazioni per una gestione dell'esercizio provvisorio improntata a principi di prudenza e atta a salvaguardare la permanenza in corso d'esercizio degli equilibri di bilancio.

Delibera

1. di approvare l'unito documento, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, riguardante primi indirizzi, ex art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativi alle previsioni di bilancio 2013, per una gestione, in esercizio provvisorio, ispirata ai principi di prudenza e atta a salvaguardare la permanenza in corso d'esercizio degli equilibri di bilancio.
2. di soprassedere all'adozione dei questionari annessi alle Linee Guida EE.LL. al Bilancio di Previsione 2013, che saranno collegati alla raccolta dei dati relativa al Rendiconto 2013. Gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali sono

chiamati ad
effettuare verifiche sugli evidenziati aspetti della gestione
provvisoria, mentre non devono, allo stato, trasmettere alle
competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti la
relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio 2013. Le
suddette
indicazioni sono rivolte anche agli organi di revisione
operanti
presso gli enti locali nel territorio delle Regioni a statuto
speciale e Province autonome, nei limiti di compatibilita' con
gli
specifici ordinamenti.

Dispone

che copia della presente deliberazione venga trasmessa, per le
valutazioni di competenza riguardo ai punti sopraindicati, al
Ministro dell'interno e al Ministro dell'economia e delle
finanze.

La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica Italiana.

Cosi' deliberato in Roma nell'adunanza del 14 ottobre 2013.

Il Presidente f.f.: Squitieri

I Relatori: Falcucci – Petronio

Depositata in Segreteria il giorno 17 ottobre 2013

Il dirigente: Recchia

Allegato

Indicazioni per la sana gestione delle risorse nel caso del
protrarsi

dell'esercizio provvisorio e primi indirizzi, ex art. 1, commi
166

e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativi al
Bilancio di previsione 2013.

La Sezione delle autonomie ritiene utile fornire indicazioni, articolate nei punti che seguono, per una gestione dell'esercizio provvisorio improntata a principi di prudenza e atta a salvaguardare la permanenza in corso d'esercizio degli equilibri di bilancio.

A) Esercizio provvisorio del bilancio 2013.

Nell'esercizio 2013 si e' determinato, in molti enti, un ricorso

all'esercizio provvisorio, di cui all'art. 163 del TUEL, per un

periodo di tempo rilevante e anomalo che puo' giungere sino ad undici

mesi nell'anno finanziario. La deliberazione di approvazione del

bilancio di previsione, fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento,

comporta l'automatica autorizzazione dell'esercizio provvisorio sino

a tale termine. Si rende, quindi, evidente la necessita' di vigilare

e verificare se la disciplina della gestione in esercizio provvisorio

sia stata osservata e, in particolare, se siano state effettuate, e

quindi impegnate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato (art. 163, primo e

terzo comma, del TUEL), con esclusione delle spese tassativamente

regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in

dodicesimi. Con riguardo a queste ultime due tipologie di spesa e'

necessario vigilare sulle modalita' con cui l'ente ha provveduto alla loro determinazione.

Occorre peraltro osservare come anche un'applicazione coerente con la norma di legge dei vincoli gestionali propri dell'esercizio

provvisorio possa non rivelarsi sufficiente al fine di garantire un

equilibrio finanziario tendenziale del bilancio dell'ente.

Appare

utile richiamare al riguardo che nell'ordinamento finanziario delle

amministrazioni pubbliche i principi del pareggio e dell'equilibrio

tendenziale ex art. 81 della Costituzione, si realizzano attraverso

due regole, (una statica e l'altra dinamica): la prima basata sulla

parificazione delle previsioni di entrata e di spesa; la seconda,

fondata sul carattere autorizzatorio del bilancio preventivo, che non

consente di superare in corso di esercizio gli stanziamenti deliberati. La loro combinazione serve a proteggere l'equilibrio

tendenziale in corso di esercizio a condizione che le pertinenti

risorse correlate siano effettive e congruenti (Sentenza Corte Costituzionale n. 70/2012).

Pertanto il principio dell'equilibrio tendenziale associato a quello del pareggio di bilancio, si concretizza nella programmazione

finanziaria e nella gestione, con l'applicazione rigorosa e responsabile di una serie di istituti giuridico-contabili, che devono

sostanziarsi in orientamenti e approcci concreti alla gestione finanziaria e nella vigilanza sui relativi andamenti. La

regola

statica si concretizza nel confronto tra le previsioni di entrata e

di spesa per garantire il pareggio di bilancio (annuale e pluriennale) applicando il principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità (Principi contabili

dell'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali e

d.lgs. n. 118/2011). La seconda, regola dinamica, trova fondamento

nel carattere "autorizzatorio" del bilancio finanziario di previsione.

Il bilancio di previsione non realizza l'equilibrio "statico" se

si fonda su entrate non effettive e congruenti allorché autorizza,

nel contempo, le spese pubbliche che costituiscono la finalizzazione

dell'impiego di tali entrate. Il tema è di particolare rilievo se si

considera l'attuale situazione emergenziale della finanza locale. La

questione si pone nei termini sostanziali e non meramente formali

della determinazione di quale equilibrio statico sia stato preso in

considerazione dagli enti locali per orientare la gestione in esercizio provvisorio del bilancio 2013 (la cui durata potrebbe

protrarsi sino a undici mesi). Come già evidenziato, è auspicabile

un accurato e continuo riscontro sul piano contabile delle uscite e

dei relativi mezzi di copertura, attraverso una sorta di attualizzazione della programmazione di riferimento all'esercizio

provvisorio.

In presenza di una manovra di riduzione del fondo di solidarieta'

comunale e del fondo sperimentale per le Province per l'anno 2013

(art. 1, comma 380, legge n. 228/ 2012 e art. 16, del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, come

integrato dal d.l. n. 35/2013, convertito dalla legge n. 64/2013),

nonche' di una ragguardevole incertezza sull' entita' delle entrate

proprie di natura tributaria quali l'IMU e la Tares, e' fondamentale

in sede di vigilanza e controllo verificare quali azioni di indirizzo

e di gestione l'ente abbia posto in essere per scongiurare il pericolo di finanziare in disavanzo tendenziale (di gestione e/o di

amministrazione) le spese pubbliche locali. Cio' perche', con alto

grado di probabilita', non potra' essere garantito nel corso del 2013

lo stesso ammontare di risorse, su cui si e' basato l'equilibrio

dell'ultimo bilancio definitivamente approvato (esercizio 2012).

B) Gestione della spesa in esercizio provvisorio e dopo l'approvazione del bilancio 2013.

La gestione della spesa di natura corrente in esercizio provvisorio deve, pertanto, realizzarsi secondo il principio della

prevalenza della sostanza sulla forma. La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione

di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la

contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio (d.lgs. n. 118/2011 – Principi contabili). In particolare dovranno essere valutate anche le spese che, nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, abbiano trovato la relativa copertura finanziaria in entrate correnti non aventi la natura della ricorrenza e strutturalità e che, nell'esercizio in corso, qualora riproposte, devono trovare adeguata copertura. Analoga disamina va effettuata in ordine all'eventuale concorso di tali entrate all'equilibrio complessivo dell'ultima situazione corrente deliberata per l'anno 2012 e che costituisce formalmente la base per la determinazione della gestione in esercizio provvisorio 2013. Ai fini della salvaguardia degli equilibri tendenziali di competenza e di cassa deve essere valutata anche la possibilità, reiterata dal legislatore, per il biennio 2013 e 2014 (Art. 10, comma 4-ter, d.l. n. 35/2013), di impiegare le entrate da "permessi di costruire" per il finanziamento di spese correnti. Il controllo sulla gestione della spesa – anche in linea con i principi e la disciplina di cui all'art. 6 del d.l. n.174/2012 – mira ad analizzare gli strumenti attivati ai fini della revisione della spesa ex art. 6 dello stesso decreto (Delibera Sezione delle autonomie n. 15/2012) anche in riferimento all'applicazione del d.l. n. 95/2012 e successive modificazioni e integrazioni, recante

disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica. In assenza sia di generali indirizzi programmatici (Relazione Previsionale e Programmatica, programmazione della spesa del personale, programmazione e contenimento delle spese di funzionamento e altri connessi e collegati) sia di una programmazione operativa, di cui al Piano esecutivo di gestione dell'esercizio 2013, occorre, in particolare, analizzare le azioni compiute per determinare nella sostanza gli orientamenti della gestione di spesa in esercizio provvisorio, sempre nell'ottica dell'equilibrio tendenziale da salvaguardare e garantire.

L'elaborazione e l'approvazione del bilancio 2013 devono tenere conto della gestione operata in esercizio provvisorio, in modo sempre piu' cogente in relazione al prolungamento dei tempi di approvazione dello strumento autorizzatorio. Infatti, quanto e' maggiore il periodo di esercizio provvisorio tanto maggiore sara' la parte del bilancio di previsione che risultera' gia' impegnata in termini di spesa con tutte le ricadute possibili sugli equilibri tendenziali della gestione finanziaria dell'ente.

C) Controllo a salvaguardia degli equilibri della gestione 2013.

Per evitare rischi alla tenuta dei conti, l'art. 193, comma 2 del TUEL, prescrive agli enti locali di deliberare in Consiglio la "salvaguardia degli equilibri di bilancio" entro il 30 settembre.

In conformita' al principio di prudenza e' comunque necessario provvedere al controllo a salvaguardia degli equilibri di

bilancio,
nel corso dell'anno 2013, ancorche' reso facoltativo per gli
enti che
non abbiano ancora approvato il bilancio (ex art. 10, comma 4-
quater,
d.l. n. 35/2013 e art. 12-bis, d.l. n. 93/2013). Infatti, al
di la'
della formale deliberazione della salvaguardia degli
equilibri,
occorre che gli enti, al fine di garantire il rispetto della
sana
gestione finanziaria, realizzino forme di sostanziale e
continuo
controllo/monitoraggio della permanenza degli equilibri.
Tale fondamentale adempimento non puo' essere disatteso,
nonostante la proroga dei termini per l'approvazione del
bilancio di
previsione, autorizzata per legge, in quanto la gestione viene
esercitata anche in assenza del bilancio e permane l'esigenza
sostanziale di monitorare in corso d'anno gli andamenti di
entrata e
di spesa. Il monitoraggio riguarda la gestione dei residui,
della
competenza e della cassa, nonche' la presenza di debiti fuori
bilancio e altre passivita' potenziali nella misura in cui non
siano
stati individuati adeguati mezzi finanziari per ripristinare
l'equilibrio complessivo.
Va sottolineato al riguardo che l'art. 147, secondo comma,
lettera c) TUEL, come novellato dall'art. 3 d.l. n. 174/2012,
impone
la necessita' di "garantire il costante controllo degli
equilibri
finanziari della gestione di competenza, della gestione dei
residui e
della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione
degli

obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilita' interno, mediante l'attivita' di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonche' l'attivita' di controllo da parte dei responsabili dei servizi". L'analisi gestionale permettera', anche, di valutare se l'attivita' di controllo dei responsabili dei servizi si sia effettivamente svolta e in quali termini e come la stessa si sia integrata con l'attivita' di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario.

Al riguardo emerge anche l'esigenza di un effettivo e continuo audit amministrativo, che gli organi di amministrazione e di revisione devono realizzare in corso di gestione.

D) Equilibri di cassa.

Il questionario sul rendiconto 2012 (deliberazione n. 18/SEZAUT/2013/INPR) comprende la valutazione dei flussi di cassa in considerazione della valenza e della rilevanza che gli stessi hanno, soprattutto in un periodo di particolare criticita' per la gestione delle entrate da parte degli enti locali e di riduzione dei fondi di provenienza dal bilancio statale e anche dai bilanci regionali.

A questo fine e' fondamentale verificare se la contabilita' interna dell'ente disciplini e consenta l'applicazione di procedure atte ad evidenziare i vincoli delle entrate a specifica destinazione previste dall'art. 195 TUEL. In tal caso nella determinazione del

fondo di cassa finale, in osservanza al principio di chiarezza e verificabilita' dell'informazione, occorre distinguere la parte del fondo di cassa costituita da fondi liberi da quella che risulta alimentata da fondi vincolati. Cio' appare ancor piu' necessario se si considera che l'utilizzo di tali fondi vincolati – che puo' avvenire in presenza dell'anticipazione di cassa del tesoriere – non sempre da' luogo alla ricostituzione delle relative somme a fine esercizio.

E' noto come il ricorso all'anticipazione di cassa del tesoriere possa rappresentare un indicatore di criticita' degli equilibri del bilancio e della gestione, soprattutto se l'anticipazione non e' restituita entro la chiusura dell'esercizio. Cio' e' sintomatico dell'incapacita' dell'ente di ricostituire un normale equilibrio nei flussi di cassa nel corso della gestione annuale, in riferimento sia al conto dei residui, sia alla gestione di competenza, da valutare in correlazione agli effetti sulla gestione di cassa.

Il ricorso all'utilizzo per cassa di fondi aventi specifica destinazione per impieghi di parte corrente, soprattutto se non ricostituiti a fine esercizio, evidenzia la intrinseca "debolezza" delle entrate correnti non vincolate a garantire l'equilibrio della gestione di cassa. Tale "debolezza" puo' arrivare a situazioni

nelle
quali il ricorso all'utilizzo di fondi vincolati a fini di
cassa,
unitamente all'attivazione dell'anticipazione di tesoreria,
costituisce la fonte principale di copertura, in termini di
cassa,
delle spese relative alle funzioni fondamentali e ai servizi
essenziali dell'ente.

La mancanza di una corretta contabilizzazione dei fondi
vincolati

e, quindi, l'impossibilita' di garantire la verificabilita'
"dell'esatto impiego delle risorse stanziare per specifiche
finalita'

di legge" conduce anche a non poter verificare se l'importo
dell'anticipazione di tesoreria concessa, considerata anche la
quota

corrispondente all'utilizzo delle somme a specifica
destinazione per

il pagamento di spese correnti (ex art. 195 TUEL), risulti
inferiore

al limite di cui all'art. 222 del TUEL.

Il controllo a salvaguardia degli equilibri di cassa si fonda,
necessariamente, sul bilancio di previsione autorizzatorio con
riguardo alla attendibilita' e verificabilita' delle entrate
iscritte

e degli andamenti di spesa correlati. A questo riguardo la
presenza

di un adeguato fondo svalutazione crediti puo' porre l'ente al
riparo

dalla tensione finanziaria che si puo' determinare in
relazione agli

andamenti di spesa, valutati in termini di cassa, a cui non
corrispondono correlati e normali flussi monetari in entrata.

Cio'

deve essere valutato sia per il conto residui sia per la
gestione di

competenza, come piu' volte richiamato in precedenza.

E) Patto di stabilita' interno.

Strettamente connesso con l'andamento della gestione in esercizio

provvisorio e con la gestione autorizzata dal bilancio di previsione

2013, allorché' approvato, e' il raggiungimento degli obiettivi

posti, per l'anno in corso, dalle regole del patto di stabilita'

interno.

E' essenziale al riguardo verificare come l'ente abbia affrontato

il problema della coerenza della gestione in esercizio provvisorio

del bilancio 2013 con gli obiettivi posti dal patto di stabilita', in

carenza, prima, di strumenti programmatori e con una situazione, poi,

già' acquisita dal punto di vista gestionale al momento dell'approvazione del bilancio di previsione.

Tale verifica deve essere svolta in modo integrato rispetto a tutte le azioni di vigilanza e controllo richieste in ordine

agli

equilibri di bilancio.

L'eventuale criticita' dell'equilibrio della situazione corrente

2013, in presenza di minori risorse e di andamenti di spesa corrente

non governati, ha ricadute negative sui saldi rilevanti ai fini del

rispetto del patto di stabilita' interno e sulla capacita' dell'ente

di fare fronte ai pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori

riferiti alla spesa in conto capitale.

Lo stato, già' critico, della spesa di investimento degli enti locali potrebbe subire un ulteriore aggravamento in mancanza

di una
effettiva e concludente azione di razionalizzazione della
spesa
corrente.

La situazione debitoria dell'ente, soprattutto sul versante
della
spesa di investimento – che pur dovrebbe registrare un
miglioramento
a seguito dell'applicazione del d.l. n. 35/2013 – necessita
per
l'anno in corso di un attento monitoraggio per evitare che il
rinvio
al futuro di debiti maturati e scaduti, ai soli fini di
garantire
l'osservanza del patto di stabilita' interno, renda il
raggiungimento
dell'obiettivo programmatico dell'ente per il 2013 solo
formale.

F) Altri vincoli di finanza pubblica.

In questa sede e' necessario porre all'attenzione delle
amministrazioni locali, l'esigenza di una attenta osservanza,
nell'impostazione del bilancio preventivo 2013, delle norme
vincolistiche tese alla riduzione della spesa corrente.
Particolare rilievo assumono, in primo luogo, le disposizioni
che
impongono riduzioni di alcune categorie di spesa corrente gia'
previste dal d.l. n. 78/2010 convertito, con modificazioni,
dalla
legge n. 122/2010 (relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicita'
e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni e formazione) e
ulteriormente comprese dalla legislazione successiva quali le
spese
relative a studi e a consulenze e quelle per le autovetture e
i buoni
taxi (d.l. n. 95/201; d.l. n. 101/2013).

Giova poi rammentare gli ulteriori interventi di restrizione

della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche anche locali,
previsti dalla legge n. 228/2012, aventi ad oggetto l'acquisto di
immobili ed i contratti di locazione passiva (art. 1 comma 138),
l'acquisto di mobili e arredi (articolo 1, comma 141),
l'acquisto ed
il leasing di autovetture (articolo 1, comma 143); gli incarichi di
consulenza in materia informatica (articolo 1, comma 147).
In relazione alle ricadute sulla spesa corrente della
componente
della spesa del personale, anche al fine del mantenimento degli
equilibri finanziari di parte corrente, questa Sezione
richiama
inoltre gli enti ad una attenta osservanza dei vincoli di
spesa ed
assunzionali imposti dalla normativa vigente per gli enti
soggetti al
patto di stabilita' e per gli enti minori, relativi ai
rapporti di
lavoro a tempo indeterminato e ai rapporti di lavoro
flessibile,
chiaramente evidenziati nelle deliberazioni di questa Sezione
n.
14/2011/SEZAUT/QMIG e n. 12/2012/SEZAUT/INPR ai cui contenuti
si
rinvia (art. 1 commi 557, 557-bis e 557-ter nonche' comma 562
della
legge n. 296/2006; articolo 76, comma 7, l d.l. n. 112/2008,
convertito dalla legge n. 133/2008; articolo 9, comma 28, d.l.
n.
78/2010).
Una attenta verifica dovra' poi essere effettuata sul rispetto
di

detti vincoli in presenza di peculiari moduli organizzatori delle
amministrazioni locali – quali unioni di comuni, società
partecipate, istituzioni – posto che in dette circostanze si
verifica
una necessaria ricaduta della spesa di personale di detti
organismi
sulla corrispondente spesa dell'ente locale rischiando di
accrescerne
l'incidenza sulla spesa corrente.

Sempre in materia di personale, appare necessario richiamare
l'attenzione degli enti locali sull'esigenza di effettuare una
verifica annuale della dotazione organica in relazione alle
proprie
esigenze funzionali ed alla situazione finanziaria anche al
fine di
porre in essere una coerente programmazione degli eventuali
fabbisogni del personale. Ciò, tenendo in debita evidenza
l'obbligo
di esperire le procedure di mobilità' (volontaria, per
ricollocazione, obbligatoria) prima di attivare le procedure
di
reclutamento (articoli 6, comma 1, ultimo periodo, 30, 33, 34
e
34-bis del d.lgs. n. 165/2001; articolo 2, commi 11, 12 e 13
del d.l.
n. 95/2012).

Con riferimento infine, agli oneri derivanti dal trattamento
accessorio dei dipendenti degli enti locali giova evidenziare
che
nell'attesa della pubblicazione del decreto presidenziale in
materia
di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi
stipendiali per i pubblici dipendenti, restano in vigore, per
il
2013, le disposizioni di contenimento dettate dall'art. 9,
comma

2-bis, d.l. n. 78/2010, che ha disposto l'automatica riduzione dei fondi destinati al trattamento accessorio in proporzione alla diminuzione del personale in servizio.

In ogni caso, le risorse destinate alla contrattazione integrativa, comprensive degli oneri connessi alle progressioni orizzontali, non possono pertanto superare l'importo del 2010. Al riguardo, nel rispetto del tetto di spesa, occorre far riferimento alle risorse previste dalle disposizioni contrattuali vigenti del comparto di riferimento senza vincoli specifici per le singole voci. Si conferma, tuttavia, che gli eventuali incrementi della quota variabile del fondo, avendo carattere occasionale ed essendo soggetti a variazioni anno per anno, non possono consolidarsi ma devono trovare applicazione solo nell'anno in cui sono stati discrezionalmente previsti e alle condizioni indicate nel CCNL di riferimento.

Quanto all'utilizzo delle risorse del fondo si richiama il comma 3-bis, dell'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale la contrattazione integrativa deve assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici incentivando l'impegno e la qualità della performance.

G) Continuità della gestione.

La programmazione e gestione 2013 in tutti i suoi aspetti di criticità e anomalia già evidenziati e peraltro inserita in un ciclo gestionale che proviene dal passato e che guarda al futuro.

Particolare attenzione e' necessario porre alle situazioni nelle quali siano stati rilevati, nel rendiconto 2012 e negli esercizi precedenti (considerando almeno un triennio): disavanzi della gestione e/o di amministrazione; anticipazioni di cassa ripetute ed eventualmente non restituite al termine dell'esercizio; utilizzo di fondi vincolati per esigenze correnti non ricostituiti a fine esercizio; entrate non ricorrenti destinate a dare copertura a spese correnti consolidate e rigide; situazione debitoria arretrata per debiti riferibili sia alle spese correnti, sia alle spese di investimento; altri elementi che segnalino la presenza di una criticita' piu' o meno grave degli equilibri finanziari complessivamente valutati. Tale punto di partenza orienta la vigilanza sulla gestione del 2013 che presenta tutte le incertezze e anomalie evidenziate e deve guardare anche in termini tendenziali al 2014 e anni futuri. Sul quadro delineato incideranno nei prossimi anni l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2015 del nuovo sistema contabile e relativi principi, tra cui quello della competenza finanziaria cosiddetta "potenziata" che dovrebbe evidenziare, tra l'altro, la veritiera situazione dei residui attivi e passivi degli enti locali e i correlati risultati d'esercizio e di amministrazione, nonche' l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2016 della citata legge n. 243/2012.

Pertanto appare essenziale valutare come l'ente in carenza di strumenti di programmazione e di bilancio nella fase di

esercizio

provvisorio abbia programmato la propria gestione 2013 al fine di

superare le eventuali criticita' gestionali gia' accertate con l'approvazione del rendiconto della gestione 2012.

H) Debiti fuori bilancio e passivita' potenziali.

Va sottolineata l'esigenza di operare una ricognizione rigorosa e

puntuale delle situazioni debitorie fuori bilancio gia' accertate e

in attesa di riconoscimento e finanziamento ai sensi dell'art. 194

del TUEL; nonche' delle eventuali situazioni debitorie gia' riconosciute ma in attesa di finanziamento e delle passivita' potenziali in corso di formazione. La mancanza di un bilancio approvato e autorizzatorio, al riguardo, puo' determinare il mancato

rispetto del principio di tempestivita' nel riconoscimento del debito

e nella definizione della relativa copertura finanziaria.

Cio' deve essere attentamente valutato sotto molteplici aspetti,

non ultimo quello che il ritardo nell'approvazione del bilancio e la

mancanza di operativita' in esercizio provvisorio possano determinare

ritardi nella liquidazione delle somme dovute, con maturazione di

oneri impropri a carico della finanza pubblica.

Nel contempo la situazione debitoria fuori bilancio e l'incidenza

delle passivita' potenziali possono richiedere scelte di programmazione e, conseguentemente, di gestione volte a reperire le

risorse necessarie per fare fronte ai debiti insorti. A tal fine puo'

essere utile prevedere un apposito fondo rischi per passivita'

potenziali vincolando l'avanzo libero, se disponibile, o reperendo risorse a carico del bilancio annuale.

La presenza di tale tipologia di debiti puo' assumere una particolare rilevanza nel contesto degli equilibri della gestione 2013 e degli anni futuri e cio' deve essere valutato in sede di controllo a salvaguardia degli stessi, tutte le volte in cui emergono sopravvenienze passive per le quali non si sia fatto validamente fronte con le modalita' previste dall'art. 193 del TUEL.

Appare utile sull'argomento rammentare due concetti del Principio contabile n. 2 sulla gestione, approvato dall'Osservatorio sulla finanza e contabilita' degli enti locali: "I principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestivita' le passivita' insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le prioritari in ordine alle spese gia' deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti. Al fine di garantire la necessaria tempestivita' nell'adozione dei provvedimenti necessari di riequilibrio e copertura dei debiti fuori bilancio l'ufficio competente deve operare un controllo concomitante e costante della situazione gestionale, non limitandosi a operare alle scadenze previste dall' art. 193 del TUEL, che costituisce momento di controllo obbligatorio da garantire in ogni caso

indipendentemente
dal verificarsi di situazioni di disequilibrio o di formazione
di
debiti fuori bilancio.

Il principio dell'economicità della gestione richiede che le
verifiche previste dall'art. 193 dell'ordinamento siano
immediatamente effettuate, evitando la maturazione di
interessi e
penalità a carico dell'ente."

Ai fini della valutazione in ordine ai debiti fuori bilancio e
alle passività potenziali è altresì fondamentale realizzare
un

accurato esame dei rapporti finanziari con le società
partecipate,

consorzi, istituzioni e, in generale, organismi gestionali
esterni in

qualsiasi modo collegati con la finanza dell'ente locale, per
determinare se esistono situazioni di disavanzo da ripianare o
ricapitalizzazioni da operare – art. 194, comma 1, lettere b)
e c)

del TUEL – o se vi siano andamenti della gestione di tali
soggetti

esterni che possano condurre alla necessità di un intervento
finanziario da parte dell'ente locale. Si rammenta al riguardo
che a

decorrere dall'esercizio finanziario 2012 gli enti locali sono
tenuti

ad allegare al rendiconto della gestione una nota informativa
contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra
l'Ente e le

società partecipate. La predetta nota, asseverata dai
rispettivi

organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali
discordanze e

ne fornisce la motivazione. L'ente, in caso di discordanze,
adotta

senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio

finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della
riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 6,
comma
4, d.l. n. 95/2012).